

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

PROVINCIA DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA

===== Rep.n. ____

Contratto di appalto per il servizio di allacciamento al teleriscaldamento e fornitura di energia termica per vari immobili comunali. =====

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____,

in Dimaro Folgarida nella sede municipale di Piazza Giovanni Serra, 10, avanti a me

dott. _____, Segretario comunale del Comune di Dimaro

Folgarida, autorizzato per legge a rogare nell'interesse dell'Amministrazione gli atti in

forma pubblica amministrativa sono comparsi i signori :=====

1) Lazzaroni Andrea, nato a Brescia il 27.06.1974, residente in Dimaro Folgarida, Via Campiglio, 206 in qualità di Sindaco “Pro-tempore” del Comune di Dimaro Folgarida, con sede in Dimaro piazza G. Serra 10 C.F. 02401970229, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, e ciò in esecuzione della deliberazione n. _____ dd.di seguito indicato quale CLIENTE

2) _____, nato a _____ (____) il _____, residente in _____ in Via _____, _____, C.F.: _____, il quale interviene ed agisce quale legale rappresentante della BIMO srl, con sede in Commezzadura (Tn) – loc. Plazamara, C.F. e Partita IVA 02137020224, di seguito indicato quale FORNITORE.=====

Premesso che

nell'ambito della predisposizione dell'elaborato inerente la diagnosi energetica degli edifici del Comune di Dimaro, affidata allo studio tecnico Quasar srl di Trento, è stato richiesto al medesimo studio di effettuare una succinta comparazione circa la convenienza economica del Comune a realizzare in proprio una rete di Teleriscaldamento a servizio degli edifici pubblici oppure se risultava più conveniente l'allaccio ad una rete di Teleriscaldamento che risulta in corso di realizzazione a Dimaro e che si estende sul territorio comunale anche nelle parti in cui sono presenti edifici comunali quali il Municipio, il Teatro comunale, l'edificio scolastico attuale/biblioteca, e l'ex-canonica;

che dallo studio presentato dalla ditta Quasar srl emerge che la soluzione più conveniente in termini complessivi per l'Amministrazione comunale è quella di accedere alla rete privata in corso di realizzazione da parte della Società BIMO srl;

che in accordo con la BIMO srl, la stessa ha formulato una proposta di allacciamento, che oltre a contenere i termini economici per la fornitura di calore, rapportato rispetto al costo del gasolio da riscaldamento, contemplasse l'esecuzione in capo alla medesima BIMO srl di tutti gli oneri connessi all'allacciamento degli edifici, in modo da massimizzare la convenienza per l'Amministrazione comunale;

che la proposta della BIMO srl, peraltro posta in correlazione a quella effettuata per conto del Comune da parte della ditta Quasar Srl, prevede di fornire il calore ad un costo, indicizzato correlato al prezzo del gasolio da riscaldamento (fascia oltre i 20.000 litri) come da formula di calcolo allegata alla presente Contratto di appalto sotto la

lettera A, che sulla base dei prezzi registrati nei mesi di gennaio 2019 il costo ipotetico sarebbe stato pari ad Euro 0,1489 IVA inclusa = per ogni kWh consumato, con un risparmio quantificato in circa il 15% rispetto al corrispondente costo per l'energia derivante dall'utilizzo del gasolio da riscaldamento;

che dall'approvazione del presente accordo deriverebbero vantaggi per l'Amministrazione comunale in termini di risparmi economici e ambientali;

che il Consiglio comunale, nella seduta del 28.02.2019 ha approvato la proposta di allacciamento del Comune di Dimaro Folgarida alla rete di Teleriscaldamento in corso di realizzazione da parte della BIMO srl nonché lo schema di contratto ed autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;

che Bimo s.r.l. gestisce quindi una rete di teleriscaldamento nel Comune di Dimaro Folgarida (TN);

CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, tra i predetti componententi si conviene e si stipula quanto segue: =====

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale, integrante ed indivisibile del presente contratto. In tal senso le parti contrattuali dichiarano espressamente di aver preso visione e conoscenza della proposta di offerta di cui alla deliberazione consiliare

n.--/2019.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

2.1 Il presente contratto ha per oggetto l'allacciamento al teleriscaldamento e la fornitura di energia termica per gli immobili costituiti dal:

Municipio comunale, Edificio scolastico attuale /biblioteca, Teatro comunale, Ex Canonica;

2.2 Con la sottoscrizione del presente contratto il FORNITORE s'impegna a fornire agli immobili suddetti energia termica alle condizioni indicate nel presente contratto e dettagliate nell'Allegato 1.. La potenza di allacciamento corrisponde a quella che verrà indicata dagli uffici comunali.

Articolo 3 - Fornitura calore

3.1 La fornitura di calore avviene mediante acqua calda.

3.2 L'energia termica viene messa a disposizione tutto l'anno.

3.3 L'energia termica fornita può venire utilizzata soltanto per lo scopo previsto nel contratto. Il CLIENTE non è autorizzato a cedere l'energia termica a terzi, esclusi affittuari e comodatari presenti negli immobili

Articolo 4 – Interruzioni

4.1 Il FORNITORE, non potrà sospendere la fornitura del calore se non in casi eccezionali, derivanti da fatti a lui non imputabili (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo alluvione, smottamento, frana, esplosione, terremoti),) ovvero a lavori temporanei di ampliamento/adeguamento della rete di teleriscaldamento, che rendano impossibile la prestazione. Nel caso di lavori di ampliamento/adeguamento della rete di

teleriscaldamento, il Fornitore dovrà avvisare il cliente della interruzione di fornitura con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.

4.2 IL FORNITORE, nel caso di una prolungata persistente interruzione, provvederà ad adottare immediatamente di comune accordo con il CLIENTE gli opportuni provvedimenti per evitare o ridurre i danni nell'ambito degli impianti e fabbricati privati.

4.3 Il FORNITORE può interrompere, temporaneamente (PER MASSIME 72 ORE) , la fornitura di calore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria non programmata necessari al funzionamento dell'impianto . Tali interruzioni sono da mettere in atto solo dopo aver adeguatamente (almeno 12 ore prima) preavvisato il CLIENTE del periodo di interruzione, salvo il caso di imminente pericolo.

Per interruzioni che superano le settantadue ore, al cliente sarà rimborsato, sulla bolletta del mese, l'importo corrispondente a quanto avrebbe dovuto pagare per detto periodo.

4.4 Il FORNITORE è autorizzato a sospendere la fornitura di calore con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, se il CLIENTE: (a) malgrado diffida non rispetta il presente contratto di fornitura di calore; (b) non paga le fatture scadute entro 30 giorni dalla diffida ; (c) preleva, devia o utilizza in violazione del presente contratto l'energia termica; (d) modifica le attrezzature del FORNITORE senza il consenso scritto dello stesso; (e) provoca un eventuale danneggiamento o rimuove parti dell'impianto; (f)

pregiudica il funzionamento del contatore; (g) non esegue la richiesta del FORNITORE di rimuovere una modifica all'impianto, effettuata in violazione del contratto; (h) rifiuti agli incaricati del FORNITORE l'accesso alle stazioni di consegna di energia termica; (i) rifiuti l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di allacciamento.

4.5 Il FORNITORE è autorizzato a riprendere la fornitura di energia termica, interrotta per questi motivi, soltanto dopo la completa cessazione delle cause della sospensione e dopo il rimborso dei relativi costi, nonché pagamento degli eventuali arretrati.

4.7 Bimo s.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti che derivano all'utente e a terzi dalle interruzioni o da irregolari forniture di calore che siano riconducibili a fatti derivanti da cause a lui non imputabili.

Articolo 5 - Impianto di allacciamento primario e secondario

5.1 Per collegarsi alla rete di teleriscaldamento del FORNITORE è necessario un impianto di allacciamento, che verrà montato e mantenuto in efficienza dal FORNITORE. L'impianto di allacciamento comprende la sottostazione di utenza e le tubazioni di allacciamento lato primario (tubazione di mandata e di ritorno e cavi per la trasmissione dei dati) posate lungo il tracciato più breve tra le tubazioni primarie e la sottostazione stessa, nonché l'allacciamento secondario a valle della sottostazione. La proprietà dell'impianto di allacciamento è del FORNITORE fino alla sottostazione di utenza compresa, mentre tutto quanto a valle della stessa è di proprietà del CLIENTE. Il FORNITORE decide in accordo con il CLIENTE il luogo dove dovranno essere

posizionati l'impianto di allacciamento e la sottostazione di utenza. Il CLIENTE ha il compito di provvedere e mantenere a proprie spese, affinché nel locale dove viene montata la sottostazione di utenza ci sia la necessaria aerazione, fornitura di energia elettrica, drenaggio dell'acqua e protezione dal gelo. L'impianto di allacciamento è di proprietà del FORNITORE e i costi per l'installazione e la manutenzione di tutte le parti dello stesso, entro il limite di proprietà sopra definito, sono a carico del FORNITORE.

5.2 Per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento, il CLIENTE si impegna a trovare assieme al FORNITORE la soluzione più economica e, se possibile, più breve.

5.3 Il FORNITORE si fa carico, all'interno delle proprietà private, dei costi per i lavori di scavo e passaggi murari per la posa delle tubazioni di allacciamento, così come del reinterro e dello spianamento degli scavi, la pulizia delle superfici, così come il ripristino delle superfici originali.

5.4 Il FORNITORE dispone liberamente delle proprie apparecchiature, delle parti dell'impianto di allacciamento e degli altri materiali montati presso il CLIENTE.

5.5 Eventuali danni all'impianto di allacciamento così come alle apparecchiature di misura e ad altri apparecchi devono essere denunciati dal CLIENTE al FORNITORE entro 24 (ventiquattro) ore.

5.6 La sottostazione di utenza del CLIENTE verrà montata in un vano accessibile in ogni momento da parte del personale incaricato dal FORNITORE. Nel caso in cui questo non fosse possibile, il CLIENTE si impegna a consentire, in ogni momento, al personale incaricato dal FORNITORE, l'accesso ai propri locali, per effettuare le

necessarie letture, controlli e lavori alle apparecchiature di misura ed all'impianto di allacciamento così come le necessarie verifiche dell'impianto.

5.7 Il CLIENTE s'impegna inoltre a permettere al FORNITORE di eseguire i necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto di allacciamento su terreni, fondi o immobili di sua proprietà e per la propria utenza

5.8 L'impianto e le apparecchiature del CLIENTE devono rispettare le norme di legge vigenti ed avere le caratteristiche da esse prescritte in modo tale da evitare danni all'impianto e disturbi nella rete di distribuzione del FORNITORE.

5.9 Il CLIENTE è obbligato in caso di Risoluzione anticipata del presente contratto di fornitura ad autorizzare, a titolo gratuito, il FORNITORE alla rimozione e allo spostamento degli impianti (es. condotte, sottostazioni di utenza) che si trovano sugli immobili del CLIENTE. I costi riguardanti la rimozione e lo spostamento degli impianti di cui in oggetto sono a carico dell'inadempiente.

Articolo 6 - Costi per l'allacciamento

6.1 Per l'allacciamento primario e secondario alla rete di teleriscaldamento non viene richiesto o riconosciuto alcun contributo al CLIENTE.

Nessuna penale potrà essere richiesta all'Amministrazione comunale qualora in futuro il Comune decida di cedere la proprietà di uno degli edifici oggetto del presente contratto, fermo restando l'obbligo a carico dell'amministrazione comunale ad assicurare l'assunzione del presente contratto di fornitura calore da parte del terzo subentrante. Nel caso il terzo subentrante decida di non proseguire nel presente contratto di fornitura

calore, prima della cessione dell'immobile l'amministrazione comunale deve autorizzare il Fornitore alla rimozione dell'impianto di allacciamento con costi a carico del Cliente. In caso di cambio di destinazione d'uso/ristrutturazione degli edifici, il Fornitore si impegna ad effettuare tutte le operazioni inerenti la sostituzione/adeguamento dell'impianto di allacciamento, fermo restando che l'amministrazione comunale si obbliga ad individuare di comune accordo con il fornitore la modalità di intervento che implichi la minor spesa possibile ..

Articolo 7 - Misuratore e conteggio calore

7.1 L'energia termica fornita viene misurata esclusivamente attraverso contatori di calore tarati, forniti ed installati dal FORNITORE. Particolari esigenze sono a carico del CLIENTE ed inserite separatamente in fattura.

7.2 Tipo, modello e dimensione, nonché una eventuale sostituzione del contatore vengono decisi dal FORNITORE, che ne assume i costi. Manipolazioni dei misuratori e prelievi di calore con elusione degli strumenti di misura verranno perseguiti ed autorizzano inoltre il FORNITORE alla stima del consumo ed alla interruzione della fornitura di calore.

7.3 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il FORNITORE ricostruisce i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvede alla sua sostituzione. Se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, il FORNITORE ricostruisce i consumi per un

periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di sostituzione del gruppo di misura. Il FORNITORE provvede alla ricostruzione effettiva del consumo sulla base dei dati storici del triennio precedente o, in difetto, del minor periodo di durata del rapporto per cui sono disponibili i dati (due anni, un anno) e procede alla rettifica della fatturazione. In assenza di dati storici, il FORNITORE calcola il consumo in base alla media riscontrata nella categoria di appartenenza del CLIENTE.

7.4 In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il CLIENTE ha il diritto di richiedere al FORNITORE una verifica in contraddittorio. Il gruppo di misura sarà considerato difettoso in caso di errori superiori al limite di +/- 5% (cinque per cento). Eventuali errori di lettura e/o misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo esclusivamente al conguaglio della differenza tra gli importi fatturati a partire dalla data dell'ultima lettura effettuata, da un lato, e quelli effettivi, dall'altro lato. In ogni caso, non saranno corrisposti indennizzi, né interessi sui conguagli, salvo in caso di manomissione del gruppo di misura da parte del CLIENTE.

7.5 La quantità di calore fornita viene indicata dal misuratore tarato nell'unità di misura in kWh oppure in MWh.

Articolo 8 - Impianto di regolazione

L' allacciamento all'impianto di regolazione nonché particolari esigenze (ad esempio regolazione di circuiti aggiuntivi) del CLIENTE vengono posti a carico dello stesso ed inseriti nella fattura.

Articolo 9 - Prezzo del calore

9.1 Per l'energia termica consegnata viene convenuto il prezzo del calore secondo la tabella riportata nell'allegata offerta del presente contratto e di cui all'offerta allegata alla deliberazione consigliare n. dd..

9.2 Il prezzo del calore viene stabilito dal FORNITORE ed aggiornato sulla base delle condizioni indicate nell'allegato 1.

Articolo 10 – Fatturazione

10.1 La base per la fatturazione della quantità di calore fornita dal FORNITORE al CLIENTE risulta dal conteggio effettuato tramite il misuratore.

10.2 I contatori vengono letti dal FORNITORE con cadenza mensile.

10.3 Il consumo viene fatturato bimestralmente dal FORNITORE sulla base del consumo effettivo e pagato a 30 giorni data fattura. Il FORNITORE viene autorizzato ad emettere almeno una volta all'anno una fattura di conguaglio.

10.4 In caso di ritardato pagamento vengono calcolati gli interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di 1,00 (uno virgola zero) punti percentuali.

10.6 Eventuali reclami relativi ad una fattura, sono da comunicare entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura stessa.

Articolo 11 - Inizio e durata del contratto

11.1 Con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura di calore, il Fornitore si impegna all'esecuzione di quanto previsto dallo stesso. La fornitura di calore e la conseguente fatturazione decorre dal momento dell'allaccio del singolo impianto di

allacciamento, fermo restando che l'effettivo avvio del termine di 15 anni di fornitura a cui si è impegnato il CLIENTE decorre dall'entrata in esercizio dell'ultimo tra tutti gli impianti di allacciamento del CLIENTE stesso. Il Fornitore si impegna a concludere tutte le operazioni di allacciamento dei fabbricati comunali - fatta eccezione per l'asfaltatura finale che dovrà essere effettuata decorso il periodo di assestamento del terreno - entro il 15.06.2020, fermo restando la possibilità del Cliente di concessione di proroghe per giustificati motivi. Per ogni mese di ritardo rispetto a detto termine sarà applicata penale di euro 1.000,00 (euro mille), fino a sei mesi. Il presente contratto è risolto a far data 15.12.2020 se non sono concluse le operazioni di allacciamento dei fabbricati comunali - fatta eccezione per l'asfaltatura finale che dovrà essere effettuata decorso il periodo di assestamento del terreno - : Municipio comunale, Edificio scolastico attuale/biblioteca, Teatro comunale, Ex Canonica

Articolo 12 - Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve

12.1.1 Per l'apertura di un procedimento fallimentare nei confronti dell'altra parte contrattuale;

12.1.2 Per forza maggiore, che provoca la definitiva cessazione dell'esercizio della centrale di teleriscaldamento o l'impossibilità del ritiro del calore da parte del CLIENTE.

12.1.3 da parte di Bimo s.r.l. per sottrazione di calore nonché per ogni altra mancata osservanza delle clausole contrattuali da parte dell'utente, fatto salvo il ricorso alle vie legali;

Articolo 13 - Condizioni generali

13.1 Il CLIENTE acconsente alla posa e all'installazione sui suoi immobili dei materiali di costruzione e di tubazione necessarie per la fornitura di energia termica ai propri edifici.

13.2 Il FORNITORE risponde per danni diretti che derivano dalla esistenza e dall'esercizio dei propri impianti. A tal fine il FORNITORE si impegna a stipulare, entro quindici giorni dall'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa con primaria compagnia, per eventuali danni derivanti dalla mancata erogazione del calore, fermo restando che il Cliente rimarrà titolare e gestore delle caldaie attualmente installate e pertanto nella condizione di sopperire a temporanee mancate erogazioni.

13.3 Tutti gli importi indicati nel presente contratto si intendono IVA ed altri oneri di legge esclusi ove non diversamente indicato.

13.4 Il presente contratto di fornitura calore è soggetto alla legge italiana.

13.5 Il presente contratto sostituisce ogni altro accordo precedente, sia scritto che orale, eventualmente intervenuto tra le parti in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto. Se alcune condizioni del presente contratto dovessero risultare parzialmente o totalmente prive di

efficacia, l'efficacia delle restanti condizioni o parte delle medesime rimane invariata.

Le parti contrattuali sostituiranno le condizioni prive di efficacia oppure le parti di esse inefficaci con una clausola, la quale per risultato corrisponde al meglio alla volontà giuridica ed economica della parti contrattuali.

13.6 Tutte le modifiche e i supplementi a questo contratto, compreso la modifica di tale clausola, che prevede la forma scritta, necessitano a pena di nullità della forma scritta.

Articolo 14 - Tutela del consumatore

14.1 Ai sensi dell'art. 47 del codice del consumo, si rammenta che secondo gli artt. 64 ss. del Codice del Consumo il CLIENTE può recedere dal presente contratto entro 10 (dieci) giorni dalla sua firma, a mezzo di semplice dichiarazione scritta e firmata presso la summenzionata sede del FORNITORE, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla stessa sede del FORNITORE.

Articolo 15. Pagamenti

I pagamenti delle forniture al presente contratto saranno effettuati a favore dell'impresa BIMO srl con sede in Commezzadura (TN), loc. Plazzamara, e il sottoscrittore del presente contratto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare . BIMO srl si impegna a comunicare al Comune di Dimaro Folgarida le eventuali modifiche ai dati identificativi dei conti correnti dedicati su cui verranno effettuati i pagamenti nel rispetto delle previsioni della L.n.136/2010, indicando generalità e codice fiscale di chi è autorizzato ad operare su tale conto, dando atto che il Codice CIG del presente

investimento è=====

Il pagamento è subordinato all'ottenimento di eventuali documenti quali DURC od altri che verranno richiesti ai fini del pagamento da parte della Pubbliche Amministrazioni alla luce delle disposizioni vigenti al momento del pagamento.

Art.16 Valore del contratto ed assunzione spese registrazione del contratto

16.1 1. Ai fini fiscali si dichiara che il valore della seguente fornitura è quantificata in via presuntiva in € 300.000,00 e che il servizio è soggetto al pagamento dell'I.V.A. per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R.26/04/1986

n.131.=====

16.2 Tutte le spese di rogito e registrazione relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono assunte dall'impresa BIMO srl, senza diritto di rivalsa e saranno prelevate dall'apposito deposito ammontante a Euro 2.000,00 salvo conguaglio finale.=====

Art.17 ulteriori impegni

Come da accordi intervenuti le parti concordano:

17.1 Al fine di evitare interferenze tra i lavori di posa del teleriscaldamento e le fognature/acquedotto comunali, nel tratto di via Gole di Dimaro, la BIMO srl si impegna ad eseguire i lavori di realizzazione del nuovo tronco come da progetto (redatto da Studio Tecnodim) depositato agli atti ed approvato dall'amministrazione, che evidenzia l'importo complessivo di spesa di euro 85.844,19. I lavori, fatta eccezione per l'asfaltatura finale che dovrà essere effettuata decorso il periodo di assestamento del terreno, saranno eseguiti entro il 15.06.2019. L'importo di euro 78.630,48 (importo al

netto del ribasso d'asta del 11,623%) sarà compensato fino ad esaurimento sul canone annuo Cosap dovuto dalla Bimo srl al Comune di Dimaro Folgarida a partire dalla rata relativa al 2018.

17.2 I lavori di cui al punto 17.1 dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale, il quale, su chiamata della ditta esecutrice, autorizzerà per iscritto il reinterro degli impianti e potrà prescrivere varianti in corso d'opera al fine di migliorare le opere. Eventuali maggiori spese per varianti suppletive saranno imputate al Comune di Dimaro Folgarida solo se eseguite su ordine scritto dell'ufficio tecnico comunale. Entro 30 giorni dalla data di fine lavori il tecnico direttore dei lavori provvederà a redarre certificato di regolare esecuzione e depositarlo presso l'uff. tecnico comunale, che procederà a controfirmarlo per accettazione delle opere

Art.18 cauzione

La Bimo srl deposita cauzione in numerario, o mediante fidejussione bancaria/assicurativa, di euro 10.000,00 al fine di garantire quanto in art.11 e art. 17. Il Comune di Dimaro Folgarida è autorizzato a valersi sulla cauzione fino ad euro 6.000,00 per penali di cui all'art. 11 ed euro 4.000,00 a garanzia degli impegni di cui all'art. 17. La cauzione sarà svincolata rispettivamente dopo il 15.7.2020 ed il 15.7.2019.

Vengono allegati al presente contratto i seguenti
atti:=====

a) copia dell'offerta e da parte dell'impresa BIMO

srl;=====

b) copia della deliberazione consigliere n.0 dd. 0.=====

c) copia del computo metrico estimativo art. 17

Il CLIENTE dichiara espressamente ai sensi e per l'efficacia dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 C.C. di aver letto con attenzione le condizioni contrattuali previste dall'art. 3.3 ("scopo di utilizzo del energia termica"), 4.3 ("interruzione per l'effettuazione dei lavori necessari al funzionamento dell'impianto"), 4.4 ("interruzione in caso di violazione di condizione del contratto"), 5.3 ("esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino"), 5.6 ("denuncia dei danni"), 9.2 ("fissazione del prezzo"), 9.3 ("consumo minimo"), 10.5 ("interessi di mora"), 11.1 ("durata del contratto e rinnovazione"), 11.2 ("cessione del contratto"), 12.1 ("risoluzione del contratto"), 13.1 ("accettazione della posa della rete di teleriscaldamento e autorizzazione per il passaggio su immobili") e 13.2 ("responsabilità del FORNITORE") e di conoscerle ed accettarle senza alcuna riserva.

Riservatezza dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il FORNITORE informa il CLIENTE che i dati forniti dallo stesso saranno trattati e conservati dal FORNITORE o da società con esso collegate, sia in forma cartacea che elettronica, ai fini dello svolgimento dell'attività commerciale. Qualora il CLIENTE rifiuti di fornire tempestivamente i dati richiesti, il FORNITORE non potrà svolgere in modo regolare la

propria attività. I dati saranno comunicati a terzi solamente in ottemperanza alle prescrizioni normative o nel caso in cui risulterà necessario per lo svolgimento dell'attività commerciale. A richiesta il CLIENTE può ottenere l'accesso ai propri dati, l'estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà richiederne l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione nonché la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Il CLIENTE ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da me stesso mediante strumenti informatici **su 18 pagine a video**(una parziale) di cui ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.52 bis della L. 19.02.1913, n.89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.10 del D.P.C.M. 30.03.2009.

Successivamente io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf/a con firma digitale.

IL SINDACO

Per l'impresa

sig.

sig.

IL SEGRETARIO